



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 1004 del 30/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 295 del 29/06/2014

OGGETTO :

**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO / C.G.M. RICORSO INNANZI CONSIGLIO DI STATO.
IMPEGNO DI SPESA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.**

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2013 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione, annualità 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

VERIFICATO CHE in data 12 giugno 2014 è stato notificato al legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale il ricorso, dinanzi il Consiglio di Stato, presentato dal Sig. Gino Maria Coppa, tendente ad ottenere l' *“annullamento e l'integrale riforma della sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara, sez. I, n. 122 del 14.03.2014, resa inter partes e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante, disponendo la compensazione delle spese”*;

LETTA la nota protocollo n. 15927/V/01 del 13 giugno 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, si richiedeva al legale di fiducia dell' Ente, di pattuire il compenso, relativo al contenzioso di cui trattasi, per mezzo di un preventivo di massima, recante l' indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi che presuntivamente potrebbero derivare dall' incarico stesso;

VERIFICATO CHE con nota del 18 giugno 2014, acquisita al protocollo dell' Ente in data 20 giugno c.a. al n. 16.527, l' Avv. Giulio Cerceo inoltrava il preventivo relativo alle presumibili prestazioni da porre in essere relativamente all' attività giudiziale di cui trattasi, il cui compenso era stabilito in € 8.222,14 (comprensivo di I.V.A. e C.A.P.), oltre spese di domiciliazione pari ad € 500,00, oltre accessori di legge;

VISTA la polizza assicurativa professionale stipulata con la società assicuratrice Zurich Insurance plc, numero 134A9547;

CONSIDERATO CHE con Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è stato emanato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” e che il preventivo di cui trattasi è redatto in applicazione dei predetti parametri minimi;

VISTO che con decreto sindacale n. 26 del 20 giugno 2014, a firma del Sindaco Gabriele Florindi, veniva conferito l'incarico professionale all'Avv. Giulio Cerceo con studio in Pescara, alla Via D'Annunzio n. 142, per la difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo nel giudizio innanzi il Consiglio di Stato, proposto con ricorso, dal Gino Maria Coppa, tendente ad ottenere l' *“annullamento e l'integrale riforma della sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara, sez. I, n. 122 del 14.03.2014, resa inter partes e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante, disponendo la compensazione delle spese”*;

DATO ATTO che l'incarico conferito al legale di fiducia è già pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Trasparenza Amministrativa”;

DATO ATTO che la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, afferma che “il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” e conseguentemente non è necessario per l'affidamento di incarico di patrocinio acquisire il Codice Identificativo Gara;

VERIFICATO che anche in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con parere n. 19 del 3 aprile 2009, in quanto sostiene che “non sembra sufficiente l'aver qualificato “servizio” la prestazione libero professionale resa dall'avvocato per ritenerla senz'altro compresa nella categoria dei “servizi legali”, di cui all'allegato II B richiamato dall'articolo 20 del Codice dei contratti pubblici” e che trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale che non può mutare la propria natura giuridica a seconda della personalità giuridica del committente, diversamente sarebbe appalto di servizi “il conferimento di incarico per prestazioni che prevedano, oltre al patrocinio legale delle vertenze che sorgeranno entro un arco di tempo determinato, anche l'attività di consulenza legale a favore dell'ente”;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la prestazione d'opera intellettuale non è assoggettabile alla disciplina in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche in considerazione del fatto che il libero professionista non è da annoverare fra i lavoratori autonomi obbligati ad avere la posizione Inail o Inps;

CONSIDERATO che è opportuno predisporre l'impegno di spesa e che trattasi di una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito nell'articolo

D E T E R M I N A

- * Di impegnare la somma complessiva di **€8.856,54** (iva inclusa) a favore di CERCEO GIULIO - VIA G. D'ANNUNZIO, 142 - 65127 PESCARA PE - Codice Fiscale: CRCGLI56D19G482R - Partita IVA: 01395640681;
- * di imputare la spesa all'intervento 1010203 (cod. SIOPE 1331), capitolo **2014/570/0** denominato "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI." del redigendo bilancio 2014.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....30/06/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.